



A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

Servizio Energia

Milano, 2 agosto 2022
Prot: ENE/0374/cm/22

Spett.li
Imprese associate
Loro Indirizzi

Determinazione crediti d'imposta per imprese non energivore e non gasivore

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore,

l'A.R.E.R.A. ha provveduto a definire le modalità di attuazione di quanto previsto dall'*articolo 2, comma 3 bis*, del [DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50](#) ("DL Aiuti"), convertito in [Legge 15 luglio 2022, n. 91](#) ([qui](#) la circolare pubblicata in merito da A.P.I.).

Il comma prevede che il venditore, che riforniva l'impresa **non energivora** o **non gasivora** sia nel primo trimestre 2019 che nei primi due trimestri 2022, è tenuto a inviare all'impresa, su richiesta dell'impresa stessa, **entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta** (ovvero entro il 29 agosto 2022 con riferimento ai crediti di imposta spettanti per il secondo trimestre 2022), una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo nonché l'ammontare del credito di imposta spettante.

Di seguito quanto previsto dalla [delibera 373/2022/R/COM](#) pubblicata in merito dall'Autorità:

- le comunicazioni tra venditori e imprese dovranno avvenire per il **tramite di posta elettronica certificata** o con altre modalità, con caratteristica di tracciabilità, individuate dal venditore;
- con riferimento al [credito d'imposta secondo trimestre 2022 per imprese non energivore](#) la comunicazione del fornitore dovrà contenere i seguenti elementi:
 - o **prezzo medio** della componente energetica per il primo trimestre **2019**, **prezzo medio** per il primo trimestre **2022** e **relativo confronto in percentuale**;
 - o **il valore del credito di imposta spettante** al cliente nel caso in cui il confronto di cui al precedente punto mostri un incremento superiore al 30%;
 - o il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
 - o l'elenco dei POD considerati nei conteggi (punti di prelievo presenti in fornitura sia nel periodo 2019 che 2022). Qualora l'impresa abbia nella propria titolarità ulteriori punti di prelievo di energia elettrica, i conteggi comunicati non saranno sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con [Circolare 25/E](#).



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

www.apmi.it - info@apmi.it

aderente a  **Confartigianato**
Imprese



A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

Servizio Energia

- con riferimento al [credito d'imposta secondo trimestre 2022 per imprese non gasivore](#) la comunicazione del fornitore dovrà contenere i seguenti elementi:
 - o **l'informazione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale (media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero MI-GAS) tra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019 risulta superiore al 30%;**
 - o **il valore del credito di imposta spettante;**
 - o il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
 - o l'elenco dei PDR considerati nei conteggi (punti di riconsegna presenti in fornitura sia nel periodo 2019 che 2022). Qualora l'impresa abbia nella propria titolarità ulteriori punti di riconsegna di gas naturale, per la determinazione del credito di imposta potrà tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di prelievo.

- le comunicazioni dei fornitori dovranno inoltre contenere l'indicazione che i crediti d'imposta devono rispettare il criterio di cui all'*articolo 2, comma 3 ter*, del "*DL Aiuti*" (regime de minimis).
A tal proposito si informa che la conversione in legge del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), attesa entro il prossimo 20 agosto, dovrebbe portare l'abrogazione di tale criterio (il testo è già stato approvato alla Camera dei Deputati).

- potranno essere previste verifiche ispettive presso i venditori per accertare il corretto adempimento di quanto previsto dall'*articolo 2, comma 3 bis*, del "*DL Aiuti*"; in caso di inottemperanze da parte dei fornitori potrà essere previsto l'avvio di procedimenti sanzionatori.

Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail energia@apmi.it.

Cordiali saluti.

Alberto Conte
Vicedirettore Generale



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

www.apmi.it - info@apmi.it

aderente a

Confartigianato
Imprese